SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1521-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE TAVIANI)

Comunicata alla Presidenza il 4 marzo 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativo alla manutenzione dei termini e della linea di confine, firmato a Parigi il 26 maggio 1983, e dello scambio di lettere effettuato a Parigi il 29 novembre 1983

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro della Difesa

col Ministro dei Lavori Pubblici

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(V. *Stampato Camera n.* **2730**)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 settembre 1985

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 7 ottobre 1985

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1650)

(Trattati e accordi internazionali)

ONOREVOLI SENATORI. — Quest'accordo ha lo scopo di determinare con assoluta precisione la linea di confine tra Italia e Francia: stabilisce quindi l'apposizione di nuovi segni di demarcazione nonchè la necessaria sorveglianza su di essi. In particolare sono poi previsti il disboscamento di una fascia dell'ampiezza di due metri per parte rispetto alla linea del confine e il divieto di costruzione su una fascia di dieci metri a cavallo del confine stesso. Quest'ultimo divieto non si applica alle opere pubbliche come tali definite dai due Stati.

Una apposita Commissione mista (articolo 7 dell'accordo) si farà carico di tutte le difficoltà che dovessero insorgere in sede di applicazione, per proporre misure atte a superarle.

La Commissione affari esteri, invita, pertanto, l'Assemblea a voler autorizzare la ratifica di tale accordo di portata certamente modesta ma di indubbia utilità.

TAVIANI, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore Covi)

21 gennaio 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativo alla manutenzione dei termini e della linea di confine, firmato a Parigi il 26 maggio 1983, nonchè lo scambio di lettere tra i due Governi per la modifica dell'articolo 10, paragrafo *e*), del citato accordo, effettuato a Parigi il 29 novembre 1983.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 17 dell'accordo e allo scambio di note.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in annue lire quarantacinque milioni, si provvede a carico del capitolo n. 2802 dello stato di previsione del Ministero della difesa per il 1985 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.